

Legge regionale 08 giugno 1993 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 68

1. All'articolo 14 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, così come modificato dall' articolo 98 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

<<2 bis. I progetti esecutivi, approvati ai sensi del presente articolo, non sono sottoposti a verifica tecnica ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, e loro successive modificazioni ed integrazioni. >>.